



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**  
**I L T R I B U N A L E D I N A P O L I**  
**Sezione Specializzata in materia di impresa**

Il Collegio riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dott. Nicola Graziano                                      Presidente  
Dott.ssa Ilaria Grimaldi                                      Giudice  
Dott.ssa Viviana Criscuolo                                      Giudice rel. e est.

ha deliberato di emettere la seguente

**SENTENZA**

TRA

██████████ (c.f. ██████████) rappresentato e difeso – in virtù  
di procura in calce all’atto di citazione – dagli avv.ti ██████████ e ██████████  
██████████ presso i quali elettivamente domicilia in Salerno alla via ██████████  
attore

E

██████████ SRL, in persona del legale rappresentante, con sede  
legale in Salerno alla piazza ██████████ p.iva e c.f. ██████████ rappresentata  
e difesa dall’avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo  
studio in Napoli alla piazza ██████████  
convenuta

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ai sensi degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la  
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti  
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a  
precedenti conformi.

Con atto di citazione notificato in data 10.05.2019 l’attore conveniva in giudizio la  
S.r.l. ██████████ per sentir accertare l’invalidità della delibera del consiglio



di amministrazione della società convenuta adottata in occasione della tornata del 14.12.2018; deduceva che data 14.12.2018 il consiglio di amministrazione della S.r.l. [REDACTED] aveva approvato di presentare offerta irrevocabile per l'acquisto per € 4.500.000,00 del compendio immobiliare in Palinuro nel quale è ubicato il complesso turistico alberghiero esercitato sotto l'insegna "[REDACTED] [REDACTED]" nei confronti della curatela del fallimento della S.r.l. [REDACTED] & c. Gestione Turistica Alberghiera (fallimento n. 36/12 Tribunale di Salerno). L'attore precisava che la delibera era stata assunta a maggioranza e con il solo suo voto contrario, che aveva in sede consiliare motivato, evidenziando come l'acquisto proposto: i)- si ponesse in contrasto con la decisione assunta di far cessare la società nel 2025 nonché con il progetto di scissione parziale della società con suddivisione tra i singoli rami della famiglia degli immobili ricadenti nel patrimonio sociale; ii)- deviasse dall'oggetto sociale, essendo questo circoscritto alla sola attività di costruzione e gestioni di immobili, con conseguente divieto di esercitare la diversa attività turistico alberghiera; iii)- non fosse sorretto, comportando l'accensione di un mutuo di durata superiore a quella della società, da un adeguato piano finanziario. Tanto premesso, in fatto, l'attore chiedeva che fosse accertata l'invalidità per violazione di norme imperative di rango costituzionale dell'impugnata delibera, posto che con essa era stato autorizzato il compimento di un'operazione, consistente nell'acquisto di un immobile nel quale è esercitata un'azienda turistico alberghiera, non prevista ovvero esorbitante dall'oggetto sociale. L'attore deduceva che le sue motivazioni poste alla base del suo voto contrario alla delibera consiliare erano confermate anche dai dati risultanti dai bilanci della fallita [REDACTED] srl, proprietaria dell'azienda – complesso alberghiero esposto in vendita dal Tribunale di Salerno. L'attore, deduceva di aver introdotto, prima della scadenza del termine di decadenza dell'opposizione alla delibera del C.d.A. del 14/12/2018, il procedimento di mediazione n. 256/2019 che si concludeva negativamente il 6/5/2019. Con delibera del 29/4/2019 era nominato il nuovo CdA di cui l'attore non faceva più parte.

Resisteva alla proposta impugnazione la S.r.l. [REDACTED] che ne chiedeva il rigetto perché inammissibile e, comunque, infondata, con vittoria di spese.

Alla prima udienza, il Giudice, su richiesta delle parti, essendo la controversia documentale, rinviava in precisazione delle conclusioni. L'udienza di precisazione delle conclusioni subiva un rinvio ed alla successiva udienza, celebrata nelle forme

della trattazione scritta, il GI riservava la decisione al Collegio assegnando alle parti che ne avevano fatto richiesta i termini ex art. 190 c.p.c..

L'impugnativa della delibera del CdA è inammissibile per le motivazioni di seguito indicate.

In via assolutamente preliminare va ritenuta l'ammissibilità dell'impugnativa della proposta nei confronti della delibera del consiglio di amministrazione, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale che estende alle società a responsabilità limitata la disciplina dettata per le società per azioni dall'art. 2388 c.c. ritenendo che nell'ambito del tessuto normativo vi sia una lacuna relativamente alla disciplina dell'impugnabilità delle delibere consiliari della srl, alla quale si può porre rimedio con l'applicazione dell'art. 2388 c.c. in quanto espressione di un principio generale di "sindacabilità" - ad iniziativa degli amministratori assenti o dissenzienti ovvero dei soci - delle decisioni dell'organo amministrativo di società di capitali contrarie alla legge o allo statuto, "così realizzandosi una operazione ermeneutica omogenea *all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale - nel vigore della normativa anteriore alla riforma del 2003 - le regole di impugnabilità delle deliberazioni assembleari dettate dall'art. 2377 cc erano state ritenute espressive di un principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali per contrarietà alla legge o all'atto costitutivo, principio generale all'epoca ritenuto quindi applicabile anche alle delibere del cda, pur in presenza di una previsione normativa allora limitata alla sola impugnabilità (sia per la spa che per le srl) delle deliberazioni consiliari adottate con il voto determinante di un amministratore versante in conflitto di interessi*" ( cfr. Trib Milano 5/3/2015)

Posta dunque l'impugnabilità (anche) delle deliberazioni adottate dal cda di srl in contrasto con la legge e con l'atto costitutivo della società in applicazione del principio generale espresso dall'art. 2388 cc per le spa, ne discende che essa incontra i medesimi limiti previsti dalla predetta disposizione con riferimento alla società per azioni e che sono preordinati, secondo la migliore dottrina, ad accentuare il regime di stabilità delle deliberazioni dell'organo gestorio rispetto a quello proprio delle deliberazioni dell'organo assembleare; tali limiti riguardano i soggetti che possono impugnare la delibera e la tempistica del ricorso, essendo previsto un termine di decadenza di 90 giorni a prescindere dalla "gravità" del vizio denunciato, senza alcuna distinzione tra ipotesi di c.d. "annullabilità" e "nullità".

Tanto premesso, rileva il Tribunale come la società convenuta abbia eccepito l'inammissibilità della impugnazione anche in ragione della decadenza dell'attore determinatasi a seguito dello spirare del termine di 90 giorni decorso dalla data di adozione della delibera (14/12/2018) e l'introduzione del procedimento avutasi con atto di citazione notificato ben oltre il 14/3/2019, data che costituiva il termine ultimo per esercitare l'impugnativa.

A fronte di tale eccezione, l'attore deduceva di aver introdotto il procedimento di mediazione, ancorchè non obbligatorio, al quale doveva riconoscersi l'effetto interruttivo della decadenza.

Sul punto rileva il Collegio come effettivamente anche all'introduzione della mediazione facoltativa è riconosciuto l'effetto interruttivo della decadenza, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17781/2013 a mente della quale *"Anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 d.lg. n. 28 del 2010, di cui alla sentenza del 6 dicembre 2012 n. 272 della Corte costituzionale ha escluso la obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili e se la mediazione non costituisce più condizione di proponibilità della domanda, resta fermo l'effetto della istanza di mediazione d'interruzione della prescrizione e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire per equa riparazione, essendo rimasta ferma l'applicazione del comma 6 dell'art. 5 d.lg. n. 28 del 2010, che non è stato dichiarato in contrasto con la carta costituzionale ed è coerente agli intenti deflattivi del contenzioso giudiziario della disciplina legale della mediazione stessa"*.

Va sul punto precisato che l'effetto interruttivo, secondo la Giurisprudenza prevalente e conformemente alla lettera dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, si produce non dal deposito dell'istanza di mediazione, bensì dal momento della sua comunicazione alle altre parti (cfr. Cass. 2273/2019 e Cass. 27251/2018).

Nel caso di specie, dalla documentazione allegata agli atti introduttivi, emerge che è stata redatta istanza di mediazione dall'attore che reca la data del 8/3/2019 senza tuttavia che sia stato documentato né l'invio all'organismo di mediazione né tantomeno la comunicazione di quest'ultimo alle controparti; dal verbale del procedimento di mediazione del 6/5/2019 si evince che la domanda è stata protocollata dall'organismo di mediazione in data 11/3/2019 e quindi prima dello spirare del termine di decadenza ma non vi alcuna indicazione con riferimento alla



comunicazione al legale rappresentante della società attuale convenuta che non viene neanche indicato quale partecipante al verbale della mediazione conclusasi con esito negativo.

Ne discende che, in mancanza della prova, incombente sull'attore, di aver utilmente e tempestivamente interrotto il termine decadenziale attraverso la comunicazione dell'introduzione del procedimento di mediazione al legale rappresentante della società prima della scadenza del 14/5/2019, l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta deve essere ritenuta fondata e pertanto le domande dell'attore sono da ritenersi inammissibili.

L'accoglimento di tale eccezione della convenuta è idonea ad assorbire ogni altra questione del giudizio.

Le spese di giudizio seguono il principio di soccombenza nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe:

- a) dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore;
- b) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore della convenuta che si liquidano in euro 3000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.

Napoli, 25/5/2021

Il Giudice estensore  
(dott. Viviana Criscuolo)

Il Presidente  
(dott. Nicola Graziano)